



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2009 (10.09)
(OR. en)**

13117/09

PROBA 34

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 settembre 2009
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta in merito alla proroga dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 460 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.9.2009
COM(2009) 460 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta in merito alla proroga dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

RELAZIONE

L'accordo internazionale recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, è stato accettato dalla Comunità europea con decisione 2002/312/CE del Consiglio del 15 aprile 2002. L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2002 per un periodo di otto anni e scade il 26 aprile 2010 se non prorogato.

Alla riunione del Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta tenutasi a Dacca il 5 e 6 aprile 2009, i membri hanno raggiunto all'unanimità un accordo preliminare sulla proroga del mandato del gruppo per un periodo iniziale di due anni, conformemente all'articolo 25, lettera b), ferma restando, comunque, l'approvazione formale delle autorità nazionali. Questa proroga darebbe ai membri tempo sufficiente per valutare il gruppo e per decidere infine se negoziare un accordo successivo, grazie a un'ulteriore proroga di due anni

La partecipazione della Comunità europea a questo accordo rientra nella sua competenza esclusiva.

La proposta di decisione non modifica in nessun modo il contributo della Comunità europea al bilancio amministrativo del gruppo di studio internazionale sulla iuta, che resta esigibile per ogni esercizio finanziario.

Scopo della presente proposta è autorizzare la Comunità europea a votare a favore della proroga dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, la Commissione invita il Consiglio ad adottare l'allegata decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta in merito alla proroga dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, è stato firmato e concluso, a nome della Comunità europea, il 15 aprile 2002 con decisione 2002/312/CE del Consiglio².
- (2) Ai sensi dell'articolo 25, lettere a) e b), l'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, scade il 26 aprile 2010, a meno che non sia prorogato oltre tale data con decisione del Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni.
- (3) La proroga dell'accordo sopra menzionato è nell'interesse della Comunità europea.
- (4) È necessario stabilire la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta,

¹ GU C

² GU L 112 del 27.4.2002, pag. 34.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio del gruppo di studio internazionale sulla iuta consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001, per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni, e nel notificare detta proroga al segretariato generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*